



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
dal Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO)
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (DI MAIO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2019

**Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione
in materia di lavoro**

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di semplificazione e riassetto delle norme in materia di lavoro, al fine di creare un sistema organico di disposizioni in materia di lavoro per rendere più chiari i principi regolatori delle disposizioni già vigenti e costruire un complesso armonico di previsioni di semplice applicazione.

L'articolo 1, comma 2, detta i principi e i criteri direttivi generali a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega.

Il principio generale di cui alla lettera *a*) prevede che il Governo proceda al coordinamento e all'armonizzazione sotto il profilo formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti, apportando a tal fine le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, intervenendo mediante novellazione e revisione dei codici o dei testi unici di settore già esistenti.

Il principio di delega di cui alla lettera *b*) è volto all'adeguamento, aggiornamento e alla semplificazione del linguaggio normativo.

Il criterio di delega di cui alla lettera *c*) riguarda la necessità di coordinare il complesso di norme così riunite con la disciplina europea di settore.

Il principio di delega di cui alla lettera *d*) attiene all'indicazione esplicita delle norme da abrogare.

Il comma 3 dell'articolo 1 detta invece i criteri e i principi direttivi specifici a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega.

In primo luogo, si pone l'attenzione sulla materia dell'apprendistato al fine di semplificare gli adempimenti posti in capo al da-

tore di lavoro in ordine agli obblighi di formazione, rendendo più semplice l'attività di accertamento dei requisiti di tale tipologia di rapporto. Il tutto nel pieno rispetto della finalità formativa del contratto di apprendistato nell'ambito del quale la formazione costituisce elemento essenziale, in mancanza del quale il contratto è nullo per assenza di causa.

Si interviene poi in materia di servizi per l'impiego, compreso il collocamento mirato, e di politiche del lavoro, al fine di razionalizzare le funzioni e i compiti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Quanto ai sistemi informativi di supporto alle politiche del lavoro, si intende rafforzare la funzione di coordinamento e monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare l'integrazione e lo scambio di dati tra le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti pubblici e privati.

Altro criterio di delega riguarda la razionalizzare e la riorganizzare di agenzie, enti o organismi facenti capo all'amministrazione statale che svolgono compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro, ivi compresi quelli preposti all'analisi delle politiche pubbliche, anche attraverso il loro accorpamento, ferme restando le prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome.

Viene prevista l'eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea

e l'obbligo per l'amministrazione di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati in materia (oltre alla relativa modulistica), assicurando al contempo l'integrazione e lo scambio di dati tra le amministrazioni dello Stato e altri soggetti pubblici e privati.

Ulteriore criterio di delega riguarda la qualificazione dei costi derivanti dall'introduzione di oneri regolatori, con atti normativi di iniziativa governativa, come oneri fiscalmente detraibili qualora non compensati con riduzione di oneri di pari valore, esclusi quelli minimi che costituiscono attuazione della normativa europea. Con riferimento a quest'ultimo criterio si rappresenta che la disposizione è volta a escludere che con regolamento si possano introdurre oneri regolatori ulteriori laddove la norma primaria, attributiva del potere regolamentare, non abbia già previsto la corrispondente copertura al fine di rendere i suddetti oneri detraibili.

Quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, il disegno di legge prevede che siano adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato.

Gli schemi di decreto sono poi trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmis-

sione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

Quanto alla possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi, il disegno di legge prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi già dettati.

Si stabilisce che il Governo nelle materie di competenza esclusiva dello Stato adotti norme regolamentari di attuazione o esecuzione per l'adeguamento della disciplina di livello primario.

Si prevede, altresì, la possibilità per il Ministro proponente di avvalersi, per la redazione degli schemi dei decreti legislativi di apposite commissioni.

L'articolo 2 detta le disposizioni finanziarie e finali. In particolare si prevede la clausola di invarianza finanziaria e si dispone che la presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dall'applicazione dei principi e i criteri direttivi di cui al presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come indicato all'articolo 2. I criteri di cui al comma 2 dell'articolo 1 hanno carattere ordinamentale e riguardano attività di coordinamento o modifica di disposizioni legislative vigenti al fine di garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, di "manutenzione" del linguaggio normativo e di aggiornamento dei testi normativi operando mediante abrogazioni espresse.

Quanto ai criteri specifici di cui al comma 3 dell'articolo 1, si osserva quanto segue.

Il criterio di cui alla lettera a) prevede eventuali modifiche di carattere ordinamentale, il criterio di cui alla lettera b), parimenti, non comporta oneri, poiché non intende attribuire nuove funzioni o compiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma si prefigge lo scopo di individuare un criterio chiarificatore in ordine al riparto di funzioni e competenze tra Stato e Regioni e province autonome, in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro.

Si sottolinea la medesima invarianza di spesa per quel che concerne la realizzazione dei criteri di cui alla lettera c) e d), riguardanti, da un lato, la razionalizzazione dei sistemi informativi di supporto alle politiche del lavoro - sistemi già previsti dagli articoli 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e 6 del decreto-legge n. 4 del 2019 - e, dall'altro, la valorizzazione del monitoraggio delle prestazioni erogate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, criteri che saranno sviluppati dal Dicastero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Quanto alla previsione secondo cui la valorizzazione della funzione di monitoraggio svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvenire anche attraverso la realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore, assicurando l'integrazione e lo scambio di dati tra le amministrazioni dello Stato e altri soggetti pubblici e privati, si evidenzia che si tratta di attività già previste a legislazione vigente.

Il fascicolo elettronico del lavoratore è infatti già previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015 così come l'interconnessione delle banche dati in materia di servizi per l'impiego è già ampiamente disciplinata, da ultimo, dal decreto legislativo n. 150 del 2015.

Il criterio di cui alla lettera e), afferente alla razionalizzazione e riorganizzazione di agenzie, enti o organismi facenti capo all'amministrazione statale che svolgono compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro, potrebbe generare financo risparmi di spesa nell'eventualità in cui si procedesse al loro accorpamento.

Si evidenzia la medesima invarianza di spesa per quel che concerne la realizzazione dei criteri di cui alla lettera f) e g), riguardanti, da un lato, l'eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea e, dall'altro, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, da attuarsi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto al criterio di delega di cui alla lettera h) che riguarda la qualificazione dei costi derivanti dall'introduzione di oneri regolatori, con atti normativi di iniziativa



governativa, come oneri fiscalmente detraibili qualora non compensati con riduzione di oneri di pari valore, esclusi quelli minimi che costituiscono attuazione della normativa europea, si precisa che il decreto legislativo che attuerà tale criterio direttivo porrà norme di carattere generale senza oneri immediati per la finanza pubblica, mentre gli eventuali successivi provvedimenti legislativi che vorranno introdurre oneri regolatori, non compensati altrimenti, dovranno quantificare le minori entrate per detrazione fiscale e individuare idonea copertura finanziaria. Tanto vale anche con riferimento all'attività normativa di rango secondario, in quanto il criterio di delega sarebbe volto a escludere che anche con regolamento si possano introdurre oneri regolatori ulteriori laddove la norma primaria, attributiva del potere regolamentare, non abbia già previsto tale possibilità nonché la corrispondente copertura al fine di rendere i suddetti oneri detraibili.

L'articolo 1, comma 7, prevede l'eventuale istituzione di commissioni per la redazione degli schemi dei decreti legislativi con la precisazione che alle attività e al funzionamento delle commissioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti delle commissioni non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Quanto all'articolo 2 si precisa che dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, e solo a condizione che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Si indicano di seguito i capitoli di spesa con i quali si farà fronte alle attività previste dai criteri di delega di cui alle lettere c), d), e) e g).

Lettera c) – Razionalizzazione sistema informativo unitario politiche del lavoro, sistema informativo della formazione professionale e comunicazioni telematiche in materia di lavoro.

- Capitolo 1746 “spese per la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi per il lavoro”
 - Capitolo 7821 “spese per lo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro”
- Entrambi i predetti capitoli sono allocati presso la missione di spesa 26 “Politiche per il lavoro” Programma 26.12” Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale” della Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione.



➤ *Capitoli e fondi dell'ANPAL (si veda quanto indicato di seguito).*

Lettera d) – Valorizzazione della funzione di monitoraggio svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Le funzioni di monitoraggio sono svolte dal Ministero del lavoro e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL che si avvale anche dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), per il dettaglio dei relativi capitoli si rinvia alla lettera e).

Lettera e)- Razionalizzazione e riorganizzazione agenzie, enti o organismi che svolgono compiti in materia dei servizi per l'impiego e politiche del lavoro

Ispettorato Nazionale del lavoro

- Capitolo 1231 “somme da trasferire all'ispettorato nazionale del lavoro”
- Capitolo 7131 “somme da trasferire all'ispettorato nazionale del lavoro” (investimenti).

Entrambi i predetti capitoli sono allocati presso la missione di spesa 26 “Politiche per il lavoro” Programma 26.9 “Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro” i cui capitoli sono gestiti dal Segretariato Generale.

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL

- Capitolo 1230 “somme da trasferire all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro” ivi incluso il Fondo delle politiche attive del lavoro di cui alla legge 147/2013 che confluisce in apposito piano gestionale;
- Capitolo 7130 “somme da trasferire all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro” (investimenti)

Entrambi i predetti capitoli sono allocati presso la missione di spesa 26 “Politiche per il lavoro” Programma 26.10” Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione” i cui capitoli sono gestiti dal Segretariato Generale.

Deve inoltre darsi menzione di quanto previsto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 150 del 2015 secondo cui le risorse attribuite all'Anpal sono anche costituite da fondi fuori bilancio e in particolare:

- Fondo di Rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, decreto-legge n.148 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993;
- Fondo sociale europeo in qualità di Coordinamento e Autorità di gestione e certificazione.

Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)

- Capitolo 7682 “somme da trasferire all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche”.



Il capitolo è allocato presso la missione di spesa 26 "Politiche per il lavoro" Programma 26.7 "Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo" del Segretariato Generale.

Anpal servizi s.p.a.

- Capitolo 2234 "contributo statale alle spese di funzionamento e ai costi generali di struttura di Anpal servizi s.p.a."

Il capitolo è allocato presso la missione di spesa 26 "Politiche per il lavoro" Programma 26.7 "Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo" del Segretariato Generale.

A completamento del presente quadro riepilogativo relativo al criterio di cui alla lettera e) dell'art. 1, comma 3, del disegno di legge in questione, si indica anche il capitolo 2232 "contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego", anch'esso allocato presso la missione di spesa 26 "Politiche per il lavoro" Programma 26.7 "Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo" del Segretariato Generale.

Lettera g) - Obbligo dell'amministrazione di rendere conoscibili e accessibili le informazioni

- Capitolo 1746 "spese per la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi per il lavoro"
- Capitolo 7821 "spese per lo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro"

Entrambi i predetti capitoli sono allocati presso la missione di spesa 26 "Politiche per il lavoro" Programma 26.12 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale" della Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione.

La verifica della presenza dell'azione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

10

POSITIVO

NEGATIVO

06 GIU. 2019

Il Segretario Generale dello Stato

Tropeo Mucarella



Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: disegno di legge delega al Governo per la semplificazione e il riassetto in materia di lavoro.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il disegno di legge ha lo scopo di creare un sistema organico di disposizioni in materia di lavoro onde rendere più chiari i principi regolatori delle disposizioni già vigenti e costruire un complesso armonico di previsioni di semplice applicazione.

Quanto al criterio di delega in materia di apprendistato, la necessità dell'intervento deriva dalla ridotta diffusione di tale tipologia contrattuale. L'obiettivo che ci si pone è quello di aumentarne la diffusione tramite la semplificare degli adempimenti posti in capo al datore di lavoro in ordine agli obblighi di formazione rendendo conseguentemente più semplice l'attività di accertamento dei requisiti di tale tipologia di rapporto. L'obiettivo è, da un lato, quello di favorire la diffusione di tale contratto di lavoro, rendendo più semplici le procedure, dall'altro, quello di agevolare l'attività di controllo.

Si interviene, poi, in materia di servizi per l'impiego, compreso il collocamento mirato, al fine di razionalizzare le funzioni e i compiti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Quanto ai sistemi informativi di supporto alle politiche del lavoro, la necessità dell'intervento deriva dalla loro non completa interconnessione. L'obiettivo è quello di assicurare l'integrazione e lo scambio dei dati tra le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti pubblici e privati. Lo strumento che si intende utilizzare è il rafforzamento della funzione di coordinamento e monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Altro criterio di delega riguarda la razionalizzazione e la riorganizzazione di agenzie, enti o organismi facenti capo all'amministrazione statale che svolgono compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro, ivi compresi quelli preposti all'analisi delle politiche pubbliche, anche attraverso il loro accorpamento, ferme restando le prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome. La necessità dell'intervento è quella di aumentare l'efficienza e l'efficacia degli attori del mercato del lavoro per aumentare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e ridurre di conseguenza la disoccupazione.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- Decreto legislativo n. 81 del 2015;
- Articoli da 41 a 47 del decreto legislativo n. 81 del 2015 per l'apprendistato;

- Articoli 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e 6 del decreto-legge n. 4 del 2019 per i sistemi informativi di supporto alle politiche del lavoro;
- Decreto legislativo n. 150 del 2015 per i servizi per l'impiego e per le agenzie e enti o organismi facenti capo all'amministrazione statale che svolgono compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro (ANPAL, INAPP e Anpal servizi s.p.a.);
- Legge n. 68 del 1999 per il collocamento mirato;
- Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le disposizioni proposte non incidono direttamente sulla legislazione primaria e secondaria vigente in quanto trattasi di criteri di delega.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Quanto all'apprendistato, le regioni hanno competenza esclusiva in materia di formazione professionale salva la competenza esclusiva statale riferita alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, co. 2, lett. m), Cost.); quanto ai servizi per l'impiego, la materia è di competenza concorrente tra Stato e regioni. Al fine di rendere compatibile l'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, si prevede che la delega venga esercitata nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non risultano presentati disegni di legge su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il disegno di legge non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

11) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

12) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il disegno di legge non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi, nonché dei riferimenti normativi abrogati.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Trattandosi di delega non vi sono abrogazioni implicite, in quanto saranno i decreti legislativi attuativi ad individuare esplicitamente le norme da abrogare.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il disegno di legge prevede l'adozione di atti successivi attuativi e in particolare di uno o più decreti legislativi anche correttivi e integrativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega per la semplificazione e il riassetto in materia di lavoro)

1. Il Governo, al fine di creare un sistema organico di disposizioni in materia di lavoro onde rendere più chiari i principi regolatori delle disposizioni già vigenti e costruire un complesso armonico di previsioni, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di semplificazione e riassetto delle norme in materia di lavoro.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare e armonizzare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni legislative vigenti nella materia, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, intervenendo mediante novellazione e revisione dei codici o dei testi unici di settore già esistenti;

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) coordinare il complesso di norme organicamente riunite in materia di lavoro anche con la disciplina europea di settore;

d) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene, altresì, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) in materia di apprendistato, fermo restando il rispetto delle finalità formative,

semplificare gli adempimenti in capo al datore di lavoro relativi agli obblighi di formazione, anche al fine della verifica dei requisiti inerenti al rapporto;

b) razionalizzare le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi per l'impiego, di collocamento mirato e di politiche del lavoro in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) razionalizzare il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, il sistema informativo della formazione professionale e le comunicazioni telematiche in materia di lavoro, assicurandone la realizzazione e la gestione, mediante la definizione di *standard* uniformi, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) valorizzare la funzione di monitoraggio svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con particolare riferimento alle prestazioni dallo stesso erogate, anche attraverso la realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore, assicurando l'integrazione e lo scambio di dati tra le amministrazioni dello Stato e altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

e) razionalizzare e riorganizzare agenzie, enti o organismi che svolgono compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro, ivi compresi quelli preposti all'analisi delle politiche pubbliche, anche attraverso il loro accorpamento;

f) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;

g) prevedere l'obbligo per l'amministrazione di rendere facilmente conoscibili e ac-

cessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, assicurando l'integrazione e lo scambio di dati tra le amministrazioni dello Stato e altri soggetti pubblici e privati;

h) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere, o, ove occorra, è acquisita l'intesa della medesima Conferenza ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere da rendere nel termine di quarantacinque giorni e, successivamente, alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legi-

slativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

6. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole alla nuova disciplina di livello primario.

7. Per la redazione degli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può istituire apposite commissioni. Alle attività e al funzionamento delle commissioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti delle commissioni non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispet-

tivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

2. La presente legge e i relativi decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.